

IMU 2018: COMODATO D'USO GRATUITO

La legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28/12/2015) ha introdotto ai fini IMU <u>la riduzione del 50% della base imponibile</u> per gli <u>immobili concessi in comodato d'uso gratuito</u> e che soddisfano i seguenti requisiti:

- * L'immobile ad uso abitativo concesso in comodato <u>non deve essere</u> accatastato in categoria A1, A8 e A9;
- * l'immobile ad uso abitativo deve essere concesso in <u>comodato a parenti in linea retta</u> <u>di 1° grado</u> (cioè solo tra genitori e figli) che lo devono utilizzare come abitazione principale;
- * il comodante e il comodatario devono risiedere nello stesso Comune;
- * il comodante può possedere <u>al massimo un altro immobile ad uso abitativo</u> che deve essere la sua abitazione principale e che non deve essere accatastato in categoria A1, A8 e A9;
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- * il comodante deve presentare la dichiarazione IMU per poter godere della riduzione della base imponibile;
- * il medesimo trattamento spetta alle pertinenze dell'immobile ad uso abitativo concesso in comodato nel limite di una pertinenza per categoria (C2, C6 e C7).

Per guanto riguarda la registrazione del contratto di comodato si ricorda che:

* I contratti di comodato scritti devono essere registrati entro 20 giorni dalla stipula;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO